

FISCO – Le novità fiscali di novembre 2015

scritto da Marcella Villano | Dicembre 10, 2015

☒ **Alleghiamo, alla presente comunicazione, la news redatta dall'Area Politiche Fiscali di Confindustria sulle principali novità fiscali del mese di novembre 2015.**

Di seguito l'elenco dei temi trattati.

IRES/IRPEF

1. Consolidato fiscale: pubblicato il provvedimento per l'esercizio dell'opzione e l'indicazione della controllata
2. Patent box – approvato il modello per il regime di tassazione agevolata (Prov. AE prot. n. 144042)
3. Deducibili i compensi agli amministratori solo se stabiliti da specifica delibera assembleare (Cass. sent. n. 21953/2015)
4. Finanziamenti infruttiferi dei soci – regime IRES (Cass. sent. n. 23782/2015)

IVA

5. Scontrino non più obbligatorio per servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione ed elettronici B2C
6. Transfer Pricing – la Dogana incentiva il ruling per la

definizione del prezzo di trasferimento (Circ. 16/D/2015)

7. Ammesso il rimborso IVA in conseguenza della concessione di buoni sconto (Cass. sent. n. 20964/2015)

8. Indetraibile l'IVA in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti (Cass. sent. n. 42994/2015)

9. Irregolare la fattura con l'indicazione di prestazioni generiche (Cass. sent. 21980/2015)

AIUTI DI STATO

10. La Commissione approva i piani di risoluzione di quattro banche italiane: Banca Marche, Banca Etruria, Carife e Carichieti

INTERNAZIONALE

11. Hong Kong esce dalle black list

12. Rapporto della Banca Mondiale Doing Business

13. UE – Aggiornamento sui lavori per la Financial Transaction Tax (FTT)

14. G20 –proposta di risoluzione del pacchetto BEPS

15. Progetto pilota su reverse charge generalizzato

16. OCSE – Aggiornamento International VAT/GST Guidelines

ATTIVITA' DELL'AREA

17. Gruppo di lavoro Principi Contabili

18. Incontro patent box

19. Incontro su black list e branch exemption

20. Incontro su reti d'impresa

21. Tavolo di confronto con Agenzia delle Entrate sulla CU

2016 e sulle semplificazioni per i sostituti di imposta


22. Riunione VAT Expert Group

Allegati

[CMensileNovembre2015](#)

AGEVOLAZIONI: risorse imprese autotrasporto c/terzi per investimenti di rinnovo, adeguamento parco veicolare e aggregazione tra aziende. Domande dal 5 novembre 2015 al 31 marzo 2016

scritto da Marcella Villano | Dicembre 10, 2015

 A seguito del Decreto Ministeriale del 29.09.2015, recante “Modalità di erogazione delle risorse stanziare dalla L. 190/2014” e del Decreto Dirigenziale del 21.10.2015 di attuazione del Decreto del 29 settembre, il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, con circolare del 19 novembre scorso, ha fornito istruzioni operative per consentire alle imprese di autotrasporto in conto terzi, nonché strutture societarie (Libro V, Titolo VI, capo I, oppure Libro V, Titolo VI, Capo II, sezioni II e II-bis codice civile), attive sul territorio italiano e regolarmente iscritte all’Albo degli autotrasportatori e/o REN, di presentare le istanze di

ammissione ai benefici finanziari a favore degli investimenti nel settore per l'anno 2015.

Le risorse, pari a 15 milioni di euro, sono destinate al rinnovo e adeguamento tecnologico del parco veicolare, all'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale e a favorire iniziative di collaborazione e aggregazione fra le imprese.

La misura dell'incentivazione riguarda:

– l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di mezzi nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci, a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, di massa complessiva a pieno carico da 3,5 tonn. a 7 tonn., nonché pari o superiori a 16 tonn.;

– l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiore standard di sicurezza e di efficienza energetica;

– l'acquisizione, da parte di piccole e medie imprese (PMI), di container e casse mobili, intesi quali unità di carico intermodale standardizzate, per facilitare l'utilizzazione di diverse modalità di trasporto fra loro, senza rottura di carico o di trasbordo della merce.

L'importo dell'aiuto è maggiorato del 10%, qualora gli interessati ne facciano richiesta, in caso di PMI (definizione normativa comunitaria), e del 15%, in caso di PMI aderenti ad una rete di imprese.

L'importo massimo ammissibile per ciascun impresa non può superare i 400.000 euro; il contributo massimo per ogni

tipologia finanziabile è riportato sul DM 29.09.2015.

L'istanza per accedere al beneficio, presentabile dal 5 novembre 2015 (data di pubblicazione sulla GU del DD 21 ottobre 2015) **al 31 marzo 2016**, deve essere redatta esclusivamente su un modulo allegato al Decreto Dirigenziale 21.10.2015, ovvero compilando il modello pubblicato (in formato word) sul sito del MIT-"sezione autotrasporto"- "contributi ed incentivi" e deve contenere, a pena di inammissibilità, tutti gli elementi richiamati dall'art. 2, comma 1, del decreto su menzionato. E' ammessa una sola domanda per impresa o raggruppamento di imprese, anche se sono diverse le tipologie di investimento per le quali si chiede l'incentivo.

L'istanza può essere spedita con lettera A/R o consegnata a mano al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale-Direzione Generale per il trasporto stradale e l'intermodalità – Via Giuseppe Caraci, 36 – 00157 Roma.

La concessione del contributo è subordinata alla dimostrazione che l'immatricolazione dei veicoli o la consegna dei beni, nel caso di container o casse mobili, sia avvenuta in Italia dal 4.11.2015 (data di pubblicazione sulla GU del DM 29 settembre 2015) al 31.03.2016, termine stabilito per la conclusione dell'investimento. Non sono prese in considerazione acquisizioni effettuate all'estero, né i veicoli immatricolati all'estero anche se, successivamente, reimmatricolati in Italia a chilometri zero.

La domanda potrà, pertanto, essere presentata soltanto dopo che l'investimento è stato perfezionato (non è più prevista, come negli anni precedenti, la fase cd. prenotativa); infatti, dovrà essere completa del contratto di acquisto e dei documenti comprovanti l'avvenuta immatricolazione (o documenti che attestino la presentazione della richiesta agli UMC) e

della prova del pagamento del prezzo del bene (tramite fattura quietanziata).

Non è possibile presentare domande incomplete rinviando ad un secondo momento la produzione di fatture e della prova dell'avvenuta immatricolazione.

Per l'espletamento dell'attività istruttoria delle istanze, il MIT si avvale della società RAM (Rete Autostrade Mediterranee S.p.A.).

Allegati

[Circolare+Ministero+Trasporti+19.11.2015-
istruzioni+operative+risorse+2015](#)

[Decreto+21+ottobre+2015+-+G.U.+n.+257+del+4.11.2015](#)

[Decreto+29+settembre+2015+-+G.U.+n.+257+del+4.11.2015](#)

AGEVOLAZIONI INDUSTRIALE **PROPRIETA'**
“Marchi+2” **– Bando**
registrazione
marchi comunitari e
internazionali e
bando”Disegni+3”

valorizzazione disegni e modelli

scritto da Marcella Villano | Dicembre 10, 2015

✘ Il Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ambito della convenzione stipulata con Unioncamere il 31 luglio 2015, ha pubblicato due bandi, con un budget complessivo di 7,5 milioni di euro, che prevedono agevolazioni per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale delle micro, piccole e medie imprese:

– **Marchi+2**, dotazione 2,8 milioni di euro, finanzia l'acquisto di servizi specialistici per la registrazione dei marchi comunitari e internazionali.

Compilazione form on line dal 1° febbraio 2016

– **Disegni+3**, dotazione 4,7 milioni di euro, agevola la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli sui mercati nazionali e internazionali.

Compilazione form on line dal 2 marzo 2016

Marchi+2

Il programma prevede due linee di intervento:

Misura A): Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi comunitari presso UAMI (Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno), attraverso l'acquisto di servizi specialistici.

Possono richiedere il contributo, le imprese in possesso dei requisiti previsti dal bando e che, alla data di presentazione della domanda, abbiano effettuato almeno una delle seguenti attività:

- deposito domanda di registrazione presso UAMI di un nuovo marchio;
- deposito domanda di registrazione presso UAMI di un marchio registrato (o per il quale sia stata depositata domanda di registrazione) a livello nazionale di cui si abbia già la titolarità;
- deposito domanda registrazione presso UAMI di un marchio acquisito da un terzo e già registrato (o per il quale è stata depositata domanda di registrazione) a livello nazionale.

In relazione al **deposito delle succitate domande di marchio, l'impresa può richiedere l'agevolazione per le spese sostenute** per:

- a. *Progettazione del nuovo marchio* (ideazione elemento verbale e progettazione elemento grafico);
- b. *Assistenza per il deposito;*
- c. *Ricerche di anteriorità* per verificare l'eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare;
- d. *Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in caso di opposizione/rifiuto/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione.* L'agevolazione per tale servizio potrà essere richiesta – nel rispetto dei limiti previsti per singolo marchio – anche a fronte di un'agevolazione già concessa a valere sul presente Bando presentando, entro i termini di vigenza dello stesso e con una successiva richiesta, un'integrazione alla domanda di agevolazione;
- e. *Tasse di deposito* presso UAMI.

Misura B): Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l'acquisto di servizi specialistici.

Possono richiedere l'agevolazione le micro e PMI che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, siano titolari di un marchio registrato a livello nazionale o comunitario, o abbiano già depositato domanda di registrazione nazionale o comunitaria, e **sostenuto le seguenti spese:**

a. *Progettazione del nuovo marchio nazionale/UAMI* (ideazione elemento verbale e progettazione elemento grafico) utilizzato come base per la domanda internazionale, a condizione che quest'ultima venga depositata entro 6 mesi dal deposito della domanda nazionale o comunitaria;

b. *Assistenza per il deposito;*

c. *Ricerche di anteriorità* per verificare l'eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare;

d. *Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in caso di opposizione/rifiuto/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione.* L'agevolazione per tale servizio potrà essere richiesta – nel rispetto dei limiti previsti per singolo marchio – anche a fronte di un'agevolazione già concessa a valere sul presente Bando presentando, entro i termini di vigenza dello stesso e con una successiva richiesta, un'integrazione alla domanda di agevolazione.

e. *Tasse sostenute presso UIBM o UAMI e presso OMPI per la registrazione internazionale.*

L'agevolazione è concessa fino all'80% (90% per USA e Cina) delle spese ammissibili sostenute e nel rispetto degli importi massimi previsti, indicati nel prospetto riportato a pagina 4 del bando. Per accedere ai benefici, è necessario **compilare il form on line, che sarà reso disponibile** sul sito www.marchipiu2.it a partire dalle ore 9.00 del 1° febbraio 2016 (60° giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al bando. GURI Serie Generale – n.282 del 3 dicembre 2015).

Disegni+3

Il Bando mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI, attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli sui mercati nazionale e internazionale.

Le risorse ammontano complessivamente a euro 4.700.000,00 e le agevolazioni sono concesse nella forma di **contributo in conto capitale**, in misura massima pari all'**80% delle spese ammissibili**, sostenute per l'acquisto di **servizi specialistici esterni finalizzati** alla:

1. messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato (Fase 1 Produzione).

Sono ammissibili le spese sostenute per:

- ricerca sull'utilizzo dei nuovi materiali;
- realizzazione di prototipi e stampi;
- consulenza tecnica relativa alla catena produttiva;
- consulenza legale relativa alla catena produttiva;
- consulenza specializzata nell'approccio al mercato (strategia, marketing, vendita, comunicazione).

L'importo massimo dell'agevolazione per la Fase 1, è pari a **euro 65.000,00**.

2. commercializzazione di un disegno/modello registrato (Fase 2 – Commercializzazione).

Sono ammissibili le spese sostenute per:

- consulenza specializzata nella valutazione tecnico-economica del disegno/modello e per l'analisi di mercato, ai fini della cessione o della licenza del titolo di proprietà industriale;
- consulenza legale per la stesura di accordi di cessione della titolarità o della licenza del titolo di proprietà industriale;

- consulenza legale per la stesura di eventuali accordi di segretezza.

L'importo massimo dell'agevolazione per la Fase 2, è di euro **15.000,00**.

Le aziende a cui è stata già concessa un'agevolazione a valere sui precedenti bandi Disegni+, possono presentare domanda per un diverso disegno/modello registrato.

Per accedere ai benefici, è necessario **compilare il form online, che sarà reso disponibile** sul sito www.disegnipiu3.it a partire dalle ore **9.00 del 2 marzo 2016** (90° giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al bando. GURI Serie Generale – n.282 del 3 dicembre 2015).

Allegati

[Bando Disegni+3](#)

[Bando Marchi +2](#)

AGEVOLAZIONI/Bando “Nuove imprese a tasso zero” – Domande dal 13 gennaio 2016. Decalogo di Invitalia per la corretta compilazione delle

istanze

scritto da Marcella Villano | Dicembre 10, 2015

✘ In riferimento alla nostra news sul bando in oggetto, informiamo che Invitalia ha predisposto un decalogo (all.to) di suggerimenti per compilare correttamente la domanda e per presentare un progetto d'impresa convincente.

Ricordiamo che sarà possibile inoltrare **le domande a partire dal prossimo 16 gennaio** e che la misura, di seguito sintetizzata, ha un budget di 50 milioni di euro e finanzia progetti con spese fino a **1,5 milioni** di euro.

Beneficiari

Gli incentivi sono rivolti alle imprese partecipate in prevalenza da donne o da **giovani tra i 18 e i 35 anni** e devono essere costituite in forma di società da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda.

Anche le persone fisiche possono richiedere i finanziamenti, a patto che costituiscano la società entro 45 giorni dall'eventuale ammissione alle agevolazioni.

Incentivi

Le agevolazioni sono concesse nei limiti del regolamento *de minimis* e prevedono un **finanziamento agevolato a tasso zero** della **durata massima di 8 anni**, che può coprire fino al 75% delle spese totali. Le imprese devono garantire la restante copertura finanziaria.

Iniziative ammissibili

Sono finanziabili le iniziative per:

- produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli
- fornitura di servizi alle imprese e alle persone

- commercio di beni e servizi
- turismo

Le attività turistico-culturali e l'innovazione sociale sono considerati di particolare rilevanza.

Presentazione e valutazione delle domande

La domanda può essere inviata esclusivamente online, sul sito di [Invitalia](http://www.invitalia.it), <http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-impres-a-tasso-zero/cose.html>

Le modalità di presentazione, i dettagli sugli incentivi e i criteri di valutazione sono descritti nella [Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 ottobre 2015](#). Le richieste di finanziamento saranno esaminate in base all'**ordine di presentazione**. Dopo la verifica formale, è prevista una valutazione di merito che comprende anche un colloquio con gli esperti di Invitalia.

Allegati

[Decalogo Invitalia](#)

DDL Stabilità 2016: aggiornamento iter parlamentare

scritto da Marcella Villano | Dicembre 10, 2015

✘ È cominciato il 3 dicembre scorso, in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati, l'esame del maxi emendamento al disegno di legge di stabilità 2016 (A.S. n. 2111), approvato

in prima lettura dal Senato il 20 novembre 2015.

Il maxi emendamento è interamente sostitutivo del testo del disegno di legge, e recepisce le modifiche approvate nel corso dell'esame in Commissione Bilancio del Senato. **Il quadro della manovra, di cui si allega un documento di sintesi, alla cui lettura si rinvia per l'esame delle novità di interesse per le imprese,** rimane sostanzialmente immutato e rinvia la discussione presso la Camera dei Deputati delle misure **di sostegno agli investimenti per il rilancio dell'economia meridionale** e l'intervento sulle pensioni.

In tal senso, prosegue il confronto di Confindustria con parlamentari e tecnici del Governo per individuare la **soluzione tecnica migliore ai fini dell'introduzione del credito d'imposta,** che potrebbe essere completato da un eventuale rafforzamento delle misure di decontribuzione a favore dei neoassunti e da un ulteriore potenziamento del superammortamento.

Al momento, non sono stati operati interventi di consolidamento del credito di imposta ricerca e sviluppo, ne' di riduzione della base imponibile IRAP per l'impiego di lavoratori stagionali, come Confindustria aveva sollecitato. Tuttavia, va osservato che, sul fronte delle risorse messe a disposizione nel **settore della ricerca e dell'innovazione,** il Senato ha approvato alcune misure che **incrementano le dotazioni del fondo integrativo per la concessione di borse di studio, quelle del fondo per il finanziamento dell'università e delle scuole paritarie.** Inoltre, è previsto che la spesa per i farmaci innovativi rimarrà nel 2015 e nel 2016 a carico del Sistema sanitario nazionale e non concorrerà al raggiungimento del tetto di spesa per la farmaceutica territoriale.

Allegati

[DDL Stabilità – 26 novembre 2015](#)

CREDITO: crisi bancarie e “BAIL-IN” – le nuove norme per il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi

scritto da Marcella Villano | Dicembre 10, 2015

✘ Con i decreti legislativi 180 e 181 del 16 novembre 2015, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015 ed entrati in vigore il medesimo giorno, è stata recepita in Italia la Direttiva 2014/59/UE del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro armonizzato a livello UE di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (c.d. **BRRD** – *Bank Recovery and Resolution Directive*), al fine di **prevenire e gestire le crisi bancarie attraverso una serie di regole comuni per tutti i paesi europei, evitando così meccanismi nazionali discordanti che amplifichino gli effetti e i costi della crisi.**

In particolare, i provvedimenti riguardano:

1. la definizione della disciplina in materia di predisposizione di piani di risoluzione, adozione delle misure di risoluzione, gestione della crisi di gruppi internazionali, poteri e funzioni dell'autorità di risoluzione nazionale e disciplina del fondo di risoluzione nazionale;
2. la modifica del Testo unico bancario per introdurre la disciplina dei piani di risanamento, del sostegno finanziario infragruppo, delle misure di intervento precoce.

La direttiva BRRD si inserisce nel più ampio percorso di costruzione dell'Unione Bancaria europea, al momento costituita da due componenti. Manca ancora, come in diverse occasioni segnalato da Confindustria, una terza articolazione rappresentata dall'adozione di un "Meccanismo Unico di Garanzia sui depositi", che superi gli attuali schemi di garanzia nazionali.

La prima componente è rappresentata dal Meccanismo di Vigilanza Unico, divenuto pienamente operativo a novembre 2014 e che assegna alla Banca centrale europea la vigilanza bancaria diretta e indipendente sulle 122 banche dell'Eurozona considerate sistemiche, al fine di migliorare l'integrazione finanziaria attraverso l'identificazione, il monitoraggio e la mitigazione dei fattori di vulnerabilità. Per le banche minori, l'attività di vigilanza è delegata dalla BCE alle Autorità nazionali, che la svolgono sulla base delle regole definite dalla stessa BCE, (quest'ultima può comunque decidere in qualsiasi momento di avocare a sé la supervisione diretta).

La seconda è costituita dal Meccanismo di Risoluzione Unico (*Single Resolution Mechanism – SRM*), definito dal Regolamento (UE) n. 806/2014. L'SRM – che diverrà pienamente operativo dal 1° gennaio 2016 – è responsabile della gestione accentrata delle crisi bancarie nell'area dell'euro ed è composto da:

i) un Comitato Unico di Risoluzione (*Single Resolution Board, SRB*), cui partecipano rappresentanti delle autorità di risoluzione nazionali e alcuni membri permanenti, con il compito di individuare i piani di risoluzione e le modalità di gestione delle crisi degli istituti bancari di maggior dimensione e delle banche minori, che necessitano dell'intervento del Fondo di risoluzione unico, di cui si parlerà di seguito;

ii) delle autorità di risoluzione nazionali che, in caso di insolvenza e di gestione nella fase di crisi degli istituti di

maggiori dimensioni, hanno a disposizione strumenti di controllo e vigilanza preventivi, nonché di poteri di intervento, al fine di attuare le decisioni dell'SRB; le autorità nazionali di risoluzione mantengono, invece, piena responsabilità sulla gestione delle crisi delle banche minori da svolgere comunque secondo gli orientamenti definiti dal Comitato.

All'SRM si accompagna la costituzione del **Fondo di risoluzione unico** (*Single Resolution Fund, SRF*), **alimentato da contributi versati dalle banche dei paesi partecipanti, la cui funzione primaria è quella di finanziare l'applicazione delle misure di risoluzione** – per esempio, attraverso la concessione di prestiti o il rilascio di garanzie – anche riducendo l'ammontare del bail-in di cui più avanti si dirà.

In tale contesto, la BRRD definisce l'insieme di regole, poteri e strumenti che l'SRB e le autorità di risoluzione nazionali potranno utilizzare per pianificare, prevenire e gestire la risoluzione delle crisi bancarie.

In **Italia l'autorità di risoluzione è stata individuata nella Banca d'Italia** – ruolo attribuito dall'art. 3 del D.Lgs n. 72 del 12 maggio 2015, in occasione del recepimento della Direttiva 2013/36/UE sui requisiti di capitale delle banche (CRD IV) – **che ha costituito al proprio interno una struttura indipendente da quelle che si occupano di vigilanza.**

Inoltre la BRRD definisce le regole di funzionamento del **bail-in**, **che entreranno in vigore il 1° gennaio 2016.**

Il **bail-in** è uno degli strumenti a disposizione delle autorità di risoluzione per gestire il salvataggio di un istituto bancario in dissesto o a rischio dissesto. Esso consente alle **autorità di risoluzione** di disporre – in caso ricorrano le condizioni previste – **la riduzione del valore delle azioni e, in un secondo momento, di alcuni titoli di credito o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e**

ricapitalizzare la banca in crisi.

Sono **espressamente esclusi dall'ambito di applicazione del bail-in** e non possono, quindi, essere **svalutati o convertiti in capitale**:

- i depositi di importo fino a 100.000 euro;
- le passività garantite, inclusi i *covered bonds*;
- le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come a esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito;
- le passività interbancarie (a esclusione dei rapporti infragruppo), con durata originaria inferiore a 7 giorni;
- le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con durata residua inferiore a 7 giorni;
- i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.

Il bail-in è applicato alle passività diverse da quelle escluse secondo un ordine ben preciso, che prevede:

- in primo luogo la riduzione o l'azzeramento del valore delle azioni;
- in secondo luogo, l'intervento su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni o ridotte nel valore, qualora l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite. È il caso, per esempio, di chi possiede un'obbligazione bancaria.

In dettaglio, l'ordine di priorità per il bail-in – che si applica anche agli strumenti già emessi – è il seguente:

- i) azionisti,
- ii) detentori di altri titoli di capitale,

iii) altri creditori subordinati,

iv) creditori chirografari;

v) imprese e persone fisiche titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 euro.

In sede di risoluzione interviene inoltre il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti.

In circostanze eccezionali, in particolare al fine di tutelare la stabilità finanziaria, le autorità di risoluzione possono, a determinate condizioni, escludere ulteriori passività. Tali ulteriori esclusioni devono essere approvate dalla Commissione europea. Le perdite non assorbite dai creditori esclusi in via discrezionale, possono essere trasferite al Fondo di risoluzione unico, che può intervenire nella misura massima del 5% del totale del passivo, a condizione che sia stato applicato un bail-in minimo pari all'8% delle passività.

Va comunque sottolineato che le nuove disposizioni introdurranno una distinzione tra investitori – tenuti a condividere i rischi delle banche a fronte della più elevata remunerazione degli strumenti detenuti – e i risparmiatori protetti dai rischi. In proposito, si sottolinea che **Banca d'Italia ha, in diverse occasioni, messo in evidenza come ciò richieda alle banche di fornire informazioni chiare e complete ai clienti, al fine di accrescerne il grado di consapevolezza circa i rischi connessi, in caso di risoluzione, ai diversi strumenti finanziari acquisiti.**

Nel rinvio, per approfondimenti sul bail-in e sulla gestione delle crisi bancarie, al documento di Banca d'Italia "Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie", si sottolinea **come le nuove norme sul bail-in siano tese a evitare che i bilanci pubblici, dunque i contribuenti, sostengano il costo di salvataggi bancari (bail-out), applicando il principio in base al quale le perdite devono essere innanzitutto poste a**

carico degli azionisti e di chi ha investito in titoli più rischiosi.

Contrariamente al passato, dove prevaleva il principio del bail-out, **nel nuovo meccanismo l'intervento pubblico è previsto soltanto in circostanze straordinarie; in particolare, si potrà attingere a risorse pubbliche solo dopo che i costi della crisi siano stati ripartiti tra gli azionisti e i creditori attraverso l'applicazione di un bail-in almeno pari all'8% del totale delle passività.**

Al riguardo, **Banca d'Italia ha evidenziato che, con riferimento ai principali 15 gruppi bancari italiani,** in oltre la metà dei casi le perdite pari all'8% del passivo potrebbero essere coperte utilizzando unicamente gli strumenti di capitale (azioni, ulteriori titoli di capitale e prestiti subordinati), senza perdite per i detentori di obbligazioni. Inoltre, in nessun caso sarebbero intaccati i depositi superiori a 100.000 euro degli istituti analizzati.

È importante ribadire che il nuovo quadro normativo lascia inalterata la posizione dei creditori protetti (v. passività escluse dal bail-in), mentre per i non protetti si ricorda che anche in precedenza, in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'ente creditore, erano tutt'altro che immuni dal supportarne le perdite. Con riferimento a questi ultimi, il nuovo quadro chiarisce invece le modalità con le quali saranno chiamati a intervenire e offre un'ulteriore salvaguardia rappresentata, in particolare, dall'intervento del Fondo di risoluzione unico.

Infatti, come anticipato, questo strumento, avrà l'obiettivo di finanziare l'applicazione delle misure di risoluzione fino ad assorbire perdite al posto dei creditori riducendo l'ammontare del bail-in e sarà costituito con versamenti dalle banche, da effettuarsi nell'arco di 8 anni, a partire dal 2016, fino ad arrivare a una dotazione finanziaria pari all'1% della somma dei depositi garantiti di tutte le istituzioni

creditizie dei Paesi che partecipano all'Unione bancaria.

In merito, **Confindustria** ha posto il problema di un'eccessiva gradualità nella costituzione delle risorse del Fondo e anche della scarsità delle stesse una volta che il sarà a regime. Al riguardo, la Commissione europea sta lavorando per trovare un accordo tra gli Stati membri su due punti:

- la creazione di un meccanismo di finanziamenti "ponte" che intervenga, durante il periodo di 8 anni, in caso di crisi bancarie, qualora le risorse del Fondo non siano ancora adeguate a sostenere eventuali piani di risoluzione;
- l'introduzione, una volta che il sistema sarà a regime, di un "backstop" comune per sostenere eventuali salvataggi, qualora il Fondo non sia sufficientemente capiente (il meccanismo potrebbe ad esempio prevedere l'apertura di una linea di credito da parte del Fondo Salva Stati – ESM).

Allegati

[QA_gestione_crisi_bancarie](#)

“Senzatomica. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari”

scritto da Angelica Agresta | Dicembre 10, 2015

Dal 1 al 31 marzo 2016 presso il Real Albergo dei Poveri di Napoli, sarà esposta la mostra, gratuita, multimediale e itinerante, dal titolo “Senzatomica. Trasformare lo spirito

umano per un mondo libero da armi nucleari”.

L'evento è promosso dall'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai ed è rivolto ai cittadini affinché possano prendere maggiore consapevolezza della perdurante minaccia nucleare, rifiutare il paradosso della sicurezza fondata sul possesso di armi atomiche e rivendicare – insieme ai cittadini di tutti i Paesi – il diritto ad un mondo libero da simili ordigni.

Chi fosse interessato a fornire il proprio sostegno per le spese di allestimento e promozione della Mostra potrà rivolgersi al seguente indirizzo e-mail valerio.kalby@gmail.com

Si allega tutto il materiale informativo relativo all'iniziativa.

Allegati

[brochure senzatomical](#)

[depliant definitivo 10.11.2015](#)

[contratto di sponsorizzazione 2500,00](#)

[contratto di sponsorizzazione 1000,00](#)

[contratto di sponsorizzazione tecnico](#)

[lettera found](#)

Pranzo sociale “Open Mind” –

struttura terapeutica riabilitativa residenziale

scritto da Angelica Agresta | Dicembre 10, 2015

La Cooperativa sociale GEA, che gestisce la struttura terapeutica residenziale dell'ASL Salerno Unica in Via Asiago – quartiere Mariconda (Salerno), ha organizzato per il prossimo 18 dicembre alle ore 13.00, nella della succitata struttura, un pranzo sociale. L'obiettivo è di aprire al territorio, per un giorno, il "ristorante" in modo da dimostrare l'efficacia riabilitativa che la "cura" e la terapia producono sugli ospiti della struttura.

Da due anni è stato creato un laboratorio di cucina che ha consentito di far riacquisire modalità e comportamenti culinari che da molti ospiti erano stati completamente dimenticati.

La cooperativa sociale GEA chiede, pertanto, un contributo minimo di € 100,00 per sostenere le spese organizzative a fronte del quale verranno consegnati n° 5 inviti per il pranzo del 18 dicembre.

Chi fosse interessato a fornire il proprio sostegno all'iniziativa oppure volesse maggiori informazioni potrà rivolgersi alla **d.ssa Maria Citro cell. 338.8981421.**

CREDITO: Decreto Legge sulla risoluzione di alcune crisi

bancarie

scritto da Marcella Villano | Dicembre 10, 2015

✘ Il Consiglio dei Ministri ha approvato, il 22 novembre 2015, il decreto legge n. 183, recante “Disposizioni urgenti per il settore creditizio” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.273 del 23 novembre 2015), volto a consentire la tempestiva attivazione delle procedure di soluzione delle crisi di Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, CariChieti.

Si tratta di banche di dimensione piccola o media, che rappresentano l’1% circa del mercato italiano in termini di depositi, che erano in amministrazione straordinaria.

Il provvedimento si inserisce nell’ambito della nuova disciplina di risoluzione delle crisi bancarie di recente introdotta a livello comunitario dalla Direttiva 2014/59/UE (cosiddetta BRRD – *Bank Recovery and Resolution Directive*), recepita in Italia attraverso i decreti legislativi 180 e 181 del 16 novembre 2015, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015 ed entrati in vigore il medesimo giorno.

Per approfondimenti sulla nuova disciplina di risanamento e risoluzione degli enti creditizi – che si inserisce nel più ampio percorso di costruzione dell’Unione Bancaria europea – si rinvia alla news dedicata del 7 dicembre 2015. Il documento descrive, peraltro, **il funzionamento del bail-in, che è uno degli strumenti per gestire il salvataggio di banche in crisi e che entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio**. In particolare, esso consente alle autorità di risoluzione (nel nostro Paese la Banca d’Italia) **di disporre la riduzione del valore delle azioni e, in un secondo momento, di alcuni titoli di credito e dei depositi sopra i 100mila euro, o la loro**

conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in crisi.

Il DL 183/2015, entrato in vigore il 23 novembre 2015, è stato emanato in considerazione:

- dei provvedimenti di Banca d'Italia del 22 novembre 2015 di avvio dei piani di risoluzione delle crisi delle banche sopra elencate;
- dei decreti MEF del 22 novembre 2015 di approvazione dei sopra richiamati provvedimenti di Banca d'Italia;
- dell'approvazione della Commissione europea del 22 novembre 2015.

Dunque, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, dal 23 novembre scorso **quattro nuove banche-ponte sostituiranno le quattro banche oggetto dell'intervento di risoluzione.**, attraverso l'iter di seguito indicato.

Per ciascuna delle quattro banche, la parte "buona" del bilancio è stata separata da quella "cattiva". Alle "banche buone" o "banche-ponte" – che assumono la stessa denominazione delle vecchie banche con l'aggettivo "Nuova" davanti – sono state conferite tutte le attività (a fronte delle quali vi sono i depositi, i conti correnti e le obbligazioni ordinarie) diverse dai prestiti "in sofferenza", trasferiti a un'unica bad bank: potranno, quindi, operare senza soluzione di continuità con la clientela.

Le banche-ponte vengono ricapitalizzate. Il capitale viene ricostituito, per circa il 9 per cento del totale dell'attivo ponderato per il rischio, dal "Fondo di Risoluzione nazionale", previsto dalle nuove norme europee e italiane in materia di risoluzione delle crisi bancarie – amministrato dall'Unità di Risoluzione della Banca d'Italia ed alimentato da tutte le banche italiane con contributi ordinari e straordinari.

Le banche-ponte vengono provvisoriamente gestite, sotto la supervisione dell'Unità di Risoluzione della Banca d'Italia, da amministratori da questa appositamente designati (in tutti e quattro i casi la carica di Presidente è rivestita da Roberto Nicastro) ed hanno il compito di vendere, con procedure trasparenti e di mercato, la banca buona in tempi brevi e al miglior offerente. I ricavi della vendita saranno retrocessi al Fondo di Risoluzione.

Le quattro banche originarie vengono subito poste in liquidazione coatta amministrativa. Le perdite accumulate nel tempo da queste banche sono state assorbite, in prima battuta, dalle azioni e dalle "obbligazioni subordinate", strumenti per loro natura anch'esse esposti al rischio d'impresa. Il ricorso alle azioni e alle obbligazioni subordinate per coprire le perdite è espressamente richiesto dalla direttiva BRRD come condizione per la soluzione delle crisi bancarie.

Non è stato quindi attivato il bail-in sui depositi sopra i 100mila euro.

È stata, inoltre, costituita una "banca cattiva" (bad bank), priva di licenza bancaria, in cui sono stati concentrati i prestiti in sofferenza di tutte e quattro le banche originarie che residuano, una volta fatte assorbire le perdite dalle azioni e dalle obbligazioni subordinate e, per la parte eccedente, da un apporto del Fondo di Risoluzione. Il Fondo fornisce alla banca cattiva anche la dotazione di capitale.

I prestiti in sofferenza, svalutati da 8,5 a 1,5 miliardi, saranno venduti a specialisti nel recupero crediti o gestiti direttamente per recuperarli al meglio.

La banca cattiva resterà in vita solo per il tempo necessario a vendere o a realizzare le sofferenze.

Si tratta, dunque, di **un intervento specifico legato alla crisi delle 4 banche** e non dell'intervento di sistema per affrontare il problema del peso dei *non performing loans* nei

bilanci bancari, che è da tempo allo studio del Governo e che dovrebbe affiancare le misure introdotte a giugno scorso con il DL 83/2015 (DL Fallimento). Tale provvedimento prevede: i) disposizioni per rendere più efficienti le procedure di recupero dei crediti e per facilitare il ricorso a forme negoziali di risoluzione delle crisi d'impresa; ii) deducibilità piena e immediata delle perdite su crediti, al fine di allineare il trattamento fiscale delle svalutazioni su crediti a quello degli altri principali paesi.

Quest'ultima misura – che il Governo italiano, assistito dalla Banca d'Italia, starebbe continuando a discutere con la Commissione europea – **sarebbe finalizzata a sbloccare il mercato delle vendite private di prestiti deteriorati**, che vanno a rilento, e potrebbe includere la creazione di una società veicolo per l'acquisto e la vendita di crediti in sofferenza e la prestazione di garanzie pubbliche a titolo oneroso sui titoli emessi da tale società veicolo.

L'onere del salvataggio delle quattro banche – posto, in prima battuta, in capo ad azionisti e detentori di obbligazioni subordinate – è prevalentemente a carico del Fondo di Risoluzione e, dunque, del sistema bancario italiano, che è tenuto ad alimentare il Fondo con i suoi contributi, ordinari e straordinari.

Il DL 183/2015 non prevede l'utilizzo di risorse pubbliche per finanziare le banche in risoluzione o il Fondo nazionale di risoluzione.

L'impegno finanziario immediato del Fondo per il salvataggio delle quattro banche è pari in totale, a circa 3,6 miliardi, così suddiviso:

- circa 1,7 miliardi a copertura delle perdite delle banche originarie (recuperabili forse in piccola parte);
- circa 1,8 miliardi per ricapitalizzare le banche buone (recuperabili con la vendita delle stesse);

– circa 140 milioni per dotare la banca cattiva del capitale minimo necessario a operare.

Per quanto concerne i contributi delle banche italiane diretti ad alimentare il Fondo, il DL 183/2015 ha stabilito che, nel 2015, le banche italiane versino, oltre alla prima annualità già prevista entro la fine dell'anno, ulteriori tre annualità di contribuzioni straordinarie. È, inoltre, possibile che gli istituti creditizi italiani, solo per l'anno 2016, versino due ulteriori annualità straordinarie.

La liquidità necessaria al Fondo per iniziare a operare immediatamente è stata anticipata, a tassi di mercato e con scadenza massima di 18 mesi, da Intesa Sanpaolo, Unicredit e UBI Banca.

Il DL 183/2015 contiene alcune disposizioni di natura fiscale. Si tratta, in particolare, di previsioni di portata generale, volte a disciplinare le modalità di applicazione dell'attuale disciplina fiscale in materia di imposte differite attive alle banche oggetto di provvedimenti di risoluzione.

In dettaglio, si prevede che, nel caso in cui siano adottate azioni di risoluzione, **la trasformazione in credito di imposta delle attività** per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni e perdite su crediti, nonché al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, **decorre dalla data di avvio della risoluzione e opera sulla base della situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposto a risoluzione.**

Con decorrenza dal periodo di imposta in cui si avvia la risoluzione, inoltre, i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposta anticipate, trasformate in credito di imposta, sono indeducibili.

Infine, per evitare la tassazione delle somme percepite dalle banche-ponte nell'ambito di una procedura di risoluzione, viene precisato che i versamenti effettuati dal Fondo di risoluzione a tali banche non si considerano sopravvenienze attive.

Il piano varato per il salvataggio di Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, CariChieti, assicura – in piena compatibilità con le norme sugli aiuti di Stato – la continuità operativa delle banche nell'interesse dei territori in cui sono insediate e a salvaguardia dei risparmi di famiglie e imprese detenuti nella forma di depositi, conti correnti e obbligazioni ordinarie.

Inoltre questa soluzione, varata da Governo e Banca d'Italia nell'ambito del quadro normativo delineato a livello comunitario e a seguito del preventivo assenso da parte della Commissione europea, rappresenta un passaggio di rilievo per la nostra economia: definendo – senza oneri per lo Stato e senza attivare il bail-in sui depositi sopra 100mila euro – una vicenda che creava turbolenza, si tutela e rafforza la credibilità e la stabilità del sistema creditizio.

Piano Nazionale della Prevenzione

scritto da Oreste Pastore | Dicembre 10, 2015

✘ Il Presidente del Gruppo Sanità, Nello Renzullo, è intervenuto all'incontro organizzato dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Salerno, d'intesa col Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Salerno, per discutere

sui contenuti e sulle azioni da mettere in campo per l'attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione edito dal Ministero della Salute.